

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI
NELLE AREE DI PROPRIETÀ
COMUNALE O DI USO PUBBLICO

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del

INDICE

<i>ART. 1. (AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI)</i>	3
<i>ART. 2. (DISCIPLINA DI RIFERIMENTO)</i>	3
<i>ART. 3. (DIVIETI)</i>	3
<i>ART. 4. (DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO).</i>	4
<i>ART. 5. (ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO)</i>	6
<i>ART. 6. (CONFERENZE DEI SERVIZI)</i>	7
<i>ART. 7. (CONVENZIONI, CLAUSOLE, ACCORDI E DEROGHE)</i>	8
<i>ART. 8. (ESECUZIONE DEI LAVORI)</i>	8
<i>ART. 9. (DANNI)</i>	8
<i>ART. 10. (INIZIO E TERMINE LAVORI)</i>	9
<i>ART. 11. (OBBLIGHI DI MANUTENZIONE SUCCESSIVA ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI)</i>	10
<i>ART. 12. (PRESCRIZIONI TECNICHE)</i>	10
<i>ART. 13. (INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE)</i>	11
<i>ART. 14. (SANZIONI)</i>	11
<i>ART. 15. (ABROGAZIONI DI NORME E NORMA TRANSITORIA)</i>	11
<i>ALLEGATO "A" - NORME TECNICHE</i>	
<i>MODULISTICA</i>	

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NELLE AREE DI PROPRIETÀ
COMUNALE O DI USO PUBBLICO**

Art. 1. (ambito di applicazione e obiettivi)

1) *Il presente regolamento disciplina le azioni e i comportamenti cui debbono uniformarsi i soggetti che realizzano interventi nel sottosuolo e/o soprasuolo di proprietà comunale o di uso pubblico, al fine di armonizzare gli stessi interventi con gli interessi pubblici connessi alla gestione delle aree urbane ed alle relative attività manutentive*

2. Il presente regolamento si pone quale obiettivo primario quello di garantire la corretta esecuzione dei lavori, secondo un concetto consolidato di buona tecnica e in particolare che i ripristini delle pavimentazioni interessate dai lavori siano effettuati a regola d'arte.

Art. 2. (disciplina di riferimento)

1. *Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni e alle norme vigenti in materia, ed in particolare al:*

- a) *Nuovo Codice della strada, approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni;*
- b) *Relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni;*
- c) *Il vigente Regolamento Comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche e relative tariffe.*

Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, fognature, ecc.

Art. 3. (divieti)

1. Nessuna attività potrà essere intrapresa su aree pubbliche o di uso pubblico senza l'autorizzazione comunale di cui al presente regolamento, salvo che non si tratti di interventi urgenti per la riparazione di guasti la cui persistenza rappresenti pericolo o grave disservizio per l'utenza

2. E'categoricamente esclusa l'occupazione del suolo pubblico con sostegni o altri manufatti fuori terra, salvo che non sia puntualmente richiesta nella domanda ed esplicitamente consentita nell'autorizzazione. In questo caso sarà previsto, se dovuto, il pagamento il canone di occupazione del suolo pubblico.

3. Per le occupazioni esistenti, il Comune di Roveredo in Piano si riserva la facoltà di verificarne lo status autorizzativo e di richiederne la regolarizzazione o la rimozione.

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NELLE AREE DI PROPRIETÀ
COMUNALE O DI USO PUBBLICO**

4. Non sarà autorizzata la costruzione di nuovi impianti, sostitutivi di altri esistenti, ma posizionati in luogo diverso, salvo che il gestore non preveda la totale eliminazione di quelli obsoleti.

5. Di norma non sarà autorizzata la manomissione delle pavimentazioni in materiale pregiato (ad esempio aree pedonali in pietra o porfido). Nel caso ciò fosse inevitabile il concessionario dovrà prendere tutte le necessarie precauzioni (a cominciare dall'impiego di personale adeguatamente specializzato per garantire la qualità dei lavori di ripristino), per restituire la pavimentazione esattamente come nello stato in cui si trovava prima dell'intervento.

Art. 4. (domande di autorizzazione - concessione di occupazione di suolo pubblico)

1. *Le domande per le autorizzazioni all'esecuzione di lavori che comportano l'occupazione di suolo pubblico, saranno predisposte in bollo, redatte in forma sintetica secondo lo schema tipo del modello n. 1 allegato al presente regolamento ed indirizzate al Settore Tecnico - Opere Pubbliche del Comune di Roveredo in Piano, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori previsto nella domanda stessa. Le domande dovranno essere corredate dei seguenti elaborati in duplice copia:*
 - 1) *Relazione descrittiva dell'intervento*
 - 2) *Estratto planimetrico catastale in scala 1:2.000 o scala 1:1.000;*
 - 3) ***Schema planimetrico quotato per la completa e corretta identificazione dell'intervento. In particolare, con riferimento al precedente art. 3 comma 4, il richiedente dovrà indicare chiaramente la posizione del sottoservizio rispetto alla proprietà comunale (lato della strada, marciapiede o altro), gli impianti di sua competenza esistenti nell'area circostante il cantiere nonché quelli che intende sostituire o ampliare con il nuovo intervento, oggetto della richiesta;***
 - 4) *Sezione/i tipo della carreggiata stradale o dello spazio interessato dai lavori in scala adeguata;*
 - 5) *Sezione/i tipo dello scavo, con indicata la stratigrafia dei materiali utilizzati per il ritombamento ed il ripristino del manto superiore, che dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche facenti parte del presente regolamento;*
 - 6) *Eventuali disegni di manufatti, particolari costruttivi ed ogni altro elemento significativo che possa interessare l'intervento;*
 - 7) *Documentazione fotografica a corredo degli elaborati.*

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NELLE AREE DI PROPRIETÀ
COMUNALE O DI USO PUBBLICO**

Alla medesima domanda, inoltre, dovrà essere allegata una marca da bollo (del valore vigente alla data del rilascio dell'autorizzazione) da applicarsi successivamente sull'atto autorizzativo.

2. *Nella domanda devono essere indicati:*

- 1) *nominativo e dati fiscali e/o anagrafici del soggetto richiedente;*
- 2) *nominativo e recapito del referente della pratica o di altra persona designata al controllo dei lavori;*
- 3) *data presunta di inizio dei lavori e tempo previsto per l'esecuzione degli stessi;*
- 4) *l'estensione e le dimensioni di ingombro del cantiere con relativa quantificazione della superficie di suolo occupato temporaneamente e, **ferme restando le disposizioni dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 5, comma 2, anche le aree occupate in modo stabile da manufatti e impianti fuori terra. Il richiedente inoltre, suggerirà eventuali** modifiche al traffico o alle linee di trasporto pubblico che si rendessero necessarie per consentire l'esecuzione dei lavori;*
- 5) *gli Enti concessionari di pubblici servizi e/o soggetti privati, utenti degli spazi soprastanti o sottostanti alle aree interessate dai lavori, ai quali il richiedente ha contemporaneamente segnalato l'intervento da eseguire.*
- 6) *dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per danni causati durante e a seguito dei lavori, nei confronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi e/o privati, tenendo in tali casi totalmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;*
- 7) *eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui al precedente punto 6), al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sotto servizi presenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia;*
- 8) *dichiarazione di assunzione di responsabilità, in merito al rispetto di norme di carattere urbanistico, paesaggistico, ambientale e di tutela dei beni storici ed artistici, tenendo in tal senso, sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;*

3. *I soggetti concessionari di pubblici servizi, in caso di lavori di pronto intervento, dettati da oggettive motivazioni di forza maggiore (es. fughe, rotture, cedimenti del corpo stradale, ecc.) comunicheranno immediatamente l'inizio dei lavori al Comando di Polizia municipale, nonché al Settore dell'Amministrazione comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione, assumendosi tutte le responsabilità e provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose. Per tale procedura "d'urgenza" è ammessa anche la comunicazione a mezzo fax, telegramma o trasmissione telematica **agli indirizzi:***

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NELLE AREE DI PROPRIETÀ
COMUNALE O DI USO PUBBLICO**

lavori.pubblici@com-roveredo-in-piano.regione.fvg.it

polizia.comunale@com-roveredo-in-piano.regione.fvg.it

Per gli interventi di urgenza non è comunque ammessa l'apertura di un cantiere che occupi lo spazio pubblico per più di 3 (tre) giorni. Qualora ciò si verificasse senza il necessario contraddittorio con i tecnici comunali preposti al controllo, il Comune intimerà l'immediata sospensione dei lavori, il ripristino dei luoghi e il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico complessivamente dovuta. L'ufficio di Polizia Comunale comminerà inoltre le eventuali sanzioni amministrative previste dal Nuovo Codice della Strada e dalle altre norme locali.

Nei casi di intervento urgente, il richiedente è tenuto comunque a produrre regolare domanda di "autorizzazione in sanatoria", secondo lo schema tipo del modello n. 2 allegato al presente regolamento entro 15 (quindici) giorni dalla data della "comunicazione d'urgenza".

La domanda di "autorizzazione in sanatoria" (modello n. 2), dovrà contenere le medesime informazioni previste dal precedente art. 4, comma 2 e sarà corredata della documentazione di cui comma 1 dello stesso art. 4.

La successiva procedura per "l'autorizzazione in sanatoria", si svilupperà nel modo previsto per gli interventi autorizzati in via preventiva.

- 4. *La mancanza degli elementi progettuali minimi, necessari a comprendere l'entità e le modalità tecniche dell'intervento richiesto, costituirà motivo di diniego dell'autorizzazione e sospenderà l'istruttoria fino ad avvenuta integrazione degli elementi conoscitivi mancanti.***
- 5. *Le autorizzazioni avranno validità di 180 (centottanta) giorni solari consecutivi dalla data indicata nel documento autorizzativo e, alla scadenza, diverranno inefficaci per ogni effetto di legge.***

Art. 5. (adempimenti ed obblighi connessi all'occupazione di suolo pubblico)

1. *L'occupazione del sottosuolo e del soprasuolo di proprietà comunale ad uso pubblico sarà consentita con le disposizioni stabilite dal "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" vigente.*

2. *Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse realizzare lavori, opere, modificazioni della sede stradale o sue pertinenze e comunque ogni altro intervento di interesse pubblico e salvo diverse pattuizioni fra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario di Pubblico Servizio, quest'ultimo sarà tenuto, dietro semplice richiesta del Comune, nei tempi da questa stabiliti o concordati con il concessionario stesso e senza spese per il Comune, a spostare, modificare o rimuovere gli impianti collocati nel sottosuolo o sul soprassuolo. Quanto sopra*

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NELLE AREE DI PROPRIETÀ
COMUNALE O DI USO PUBBLICO**

avrà efficacia anche per gli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Qualora il Comune, per realizzare proprie opere, dovesse sostenere maggiori oneri a causa della presenza di servizi o sottoservizi non facilmente modificabili, questi saranno posti a totale carico del titolare dell'autorizzazione.

4. Qualora il Comune prevedesse di intervenire in proprio ed in tempi ravvicinati, con opere di riqualificazione o di manutenzione dell'area pubblica che ospita il nuovo impianto, potrà richiedere la monetizzazione dei lavori di finitura dei ripristini (ad esempio la stesura del tappeto di usura delle pavimentazioni asfaltate). Il prezzo dell'eventuale monetizzazione sarà concordato fra le parti.

5. Qualora l'Amministrazione comunale provveda alla costruzione e successiva messa a disposizione di propri cunicoli o cavidotti sotterranei per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, potrà imporre al Concessionario, oltre al canone determinato ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 15.12.1997, un contributo una tantum delle spese di costruzione dei manufatti, fissato nella misura del 50% (cinquanta per cento) del valore delle medesime.

6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 l'Amministrazione Comunale ha sempre facoltà di far trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti nei cunicoli o cavidotti sotterranei di sua costruzione.

7. Sono altresì a carico del Concessionario del Pubblico Servizio gli oneri derivanti all'Amministrazione Comunale per spese relative a sopralluoghi, verifiche, controlli e collaudi, effettuati in relazione agli interventi autorizzati o contestati. L'entità di questi oneri sarà stabilita con specifica delibera della Giunta Comunale.

8. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli in corso d'opera e di segnalare al titolare dell'autorizzazione le eventuali anomalie riscontrate. Le segnalazioni effettuate per iscritto costituiranno elemento di prova in ordine ad eventuali responsabilità civili o penali derivanti da un incidente causato dalla manomissione del suolo pubblico.

Art. 6. (conferenze dei servizi)

1. Al fine di programmare e coordinare i lavori da effettuarsi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale, ogniqualvolta si presentasse la necessità, il Responsabile del Settore preposto al rilascio dell'autorizzazione, convoca una conferenza dei servizi invitando gli uffici, gli enti e le aziende concessionarie interessate.

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NELLE AREE DI PROPRIETÀ
COMUNALE O DI USO PUBBLICO**

2. Alla conferenza dei servizi con Enti concessionari di pubblici servizi si applicano le disposizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7. (convenzioni, clausole, accordi e deroghe)

1. Qualora la frequenza, l'entità e la particolarità degli interventi previsti lo rendano opportuno il Responsabile del Settore dell'Amministrazione Comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione può stipulare clausole, convenzioni e accordi particolari con i concessionari, previa approvazione dell'organo politico competente.

2. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma precedente possono derogare, per motivate ragioni di pubblico interesse, a quanto previsto da singole disposizioni del presente regolamento.

Art. 8. (esecuzione dei lavori)

1. I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale e comunque nel rispetto del presente regolamento, delle prescrizioni tecniche specifiche contenute nell'atto di autorizzazione, ovvero secondo quanto stabilito dagli accordi eventualmente intervenuti fra le parti.

2. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta dal richiedente, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e di protezione e delimitazione del cantiere e della zona stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e delle eventuali loro modifiche ed integrazioni. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica possono essere impartite di volta in volta, sulla base delle specifiche esigenze o peculiarità degli interventi da effettuarsi, nelle prescrizioni contenute nella concessione, o su esplicita richiesta degli uffici durante l'esecuzione dei lavori.

3. L'eventuale diversa collocazione del sottoservizio rispetto alle previsioni del progetto allegato alla richiesta di autorizzazione, dovuta ad oggettive e impreviste difficoltà (ad esempio la presenza di altri sottoservizi non identificati preventivamente), dovrà essere concordata in corso d'opera con i tecnici del Comune e comporta comunque la trasmissione della documentazione sostitutiva che, registrando le modifiche apportate al progetto, regolarizza la nuova posizione del sottoservizio.

Art. 9. (danni)

1. Qualora nel corso dei lavori, l'impresa esecutrice dovesse provocare danni di qualunque natura a beni del Comune, degli Enti o delle aziende concessionarie di

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE O DI USO PUBBLICO

pubblici servizi o di terzi, la stessa provvederà a comunicare il fatto al Comune tempestivamente e comunque entro 3 (tre) giorni dall'accaduto.

Essa provvederà al più rapido ripristino del servizio e dei manufatti danneggiati in accordo con gli enti e/o aziende concessionarie di pubblici servizi interessati, previa constatazione in contraddittorio con gli stessi dei danni arrecati.

Il Concessionario dovrà risarcire direttamente tutti i danni arrecati all'Amministrazione Comunale o a terzi.

2. Tutte le eventuali responsabilità inerenti portanza o stabilità del terreno, relativi ai manufatti presenti su suolo pubblico e più in generale inerenti alla realizzazione dell'opera oggetto della domanda, ivi comprese le responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, saranno esclusivamente a carico del concessionario essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione al Comune.

3. La responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare, in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e della esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul Concessionario.

Art. 10. (inizio e termine lavori)

1. Almeno 2 (due) giorni lavorativi prima dell'apertura di un cantiere su suolo pubblico il titolare dell'autorizzazione dovrà segnalare per iscritto al Comune l'inizio effettivo dei lavori e dovrà provvedere al pagamento della tassa di occupazione, calcolata secondo i tempi di esecuzione indicati nella domanda.

2. La comunicazione di inizio dei lavori dovrà contenere il riferimento esplicito all'autorizzazione concessa e ad essa dovrà essere allegata copia dell'attestazione di pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

3. I lavori devono essere svolti nel termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, sulla base dei tempi previsti dal richiedente nell'istanza di concessione.

4. Il richiedente dovrà predisporre tutta la manodopera, mezzi e materiali occorrenti affinché il lavoro sia svolto in maniera continuativa, senza intralci o interruzioni ed in modo che lo stesso abbia termine nel limite di tempo stabilito.

5. Il richiedente dovrà comunicare all'Amministrazione comunale l'avvenuta ultimazione dei lavori secondo lo schema tipo del modello n. 5 allegato al presente regolamento.

6. In caso di ritardo nel compimento dei lavori, a qualsiasi motivo sia imputabile, il richiedente presenterà la domanda di proroga dell'occupazione temporanea, prima della scadenza, utilizzando lo schema tipo del modello n. 3, provvederà al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico relativa al periodo aggiuntivo previsto per il mantenimento del cantiere e fornirà copia del relativo attestato di pagamento insieme con la richiesta di proroga.

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NELLE AREE DI PROPRIETÀ
COMUNALE O DI USO PUBBLICO**

Art. 11. (obblighi di manutenzione successiva alla ultimazione dei lavori)

1. I tratti di strada, piazze e/o loro pertinenze manomessi, rimarranno in manutenzione al concessionario per la durata di 1 (un) anno a partire dalla data di ultimazione dei lavori. L'ufficio comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione verificherà l'effettiva ultimazione dei lavori mediante sopralluogo congiunto con i tecnici del concessionario.

2. Durante l'anno di manutenzione il richiedente provvederà a tutte le riparazioni necessarie con particolare riguardo ai manti di copertura superficiale e alle pavimentazioni che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero difetti di qualsiasi genere.

L'inottemperanza a tali disposizioni implicherà l'obbligo di risarcimento di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale ed a terzi per la mancata manutenzione.

Allo scadere dell'anno di manutenzione il concessionario dovrà richiedere la visita di collaudo. Il collaudo attesterà la regolare esecuzione dei lavori di ripristino delle **aree pubbliche** e loro pertinenze e di ogni altro elemento in esse presente, **in quanto visibile e collaudabile**, ma non potrà comunque riguardare la funzionalità degli impianti realizzati dal concessionario

3. La visita di collaudo, dovrà avvenire entro due (2) mesi dalla richiesta. Qualora il documento attestante la regolare esecuzione dei lavori non venisse rilasciato per vizi o carenze **nell'esecuzione dei lavori** il periodo di manutenzione verrà prorogato fino alla regolare esecuzione dei lavori. Durante la proroga resteranno efficaci tutti gli oneri indicati nel presente articolo.

Art. 12. (prescrizioni tecniche)

1. Le manomissioni del suolo pubblico, comprendenti sia l'esecuzione degli scavi necessari che l'esecuzione delle opere di ripristino, saranno eseguiti **da manodopera adeguatamente qualificata**, secondo le prescrizioni tecniche generali e particolari previste dalle "NORME TECNICHE" allegate al presente regolamento (**allegato "A"**), e eventualmente a quelle integrative e/o derogatorie stabilite nell'atto autorizzativo.

2. Le prescrizioni, integrative e/o derogatorie alle norme del presente regolamento, saranno stabilite, caso per caso, dal Responsabile del Settore dell'Amministrazione Comunale preposto al rilascio della concessione, e saranno adeguatamente motivate circa le ragioni di pubblico interesse che giustificano la deroga.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE O DI USO PUBBLICO

Art. 13. (interventi su opere di recente realizzazione o ristrutturazione)

1. Nel caso di interventi da eseguirsi su strade e loro pertinenze o su spazi pubblici di recente costruzione o ripavimentazione sarà vietato ogni e qualsiasi intervento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

*2. In deroga a quest'ultima disposizione potranno essere autorizzati solo interventi dovuti a cause di forza maggiore oltre a quelli che i soggetti concessionari di pubblici servizi dovranno eseguire, per effetto della loro speciale natura, in assenza di soluzioni alternative proponibili di concerto con l'Amministrazione Comunale. **In tal caso le modalità e l'estensione dei ripristini saranno concordate con il Responsabile preposto al rilascio dell'autorizzazione e saranno oggetto di specifiche prescrizioni, anche in deroga al presente regolamento, secondo le disposizioni del precedente art. 11.***

Art. 14. (Sanzioni)

1. Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, salva comunque la irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico e di competenza di questa Amministrazione Comunale.

2. Per interventi in corso oltre al termine stabilito nell'autorizzazione o nella eventuale proroga, il Concessionario è soggetto a quanto previsto nel precedente comma 1.

Art. 15. (abrogazioni di norme e norma transitoria)

1. Il presente regolamento, di cui fanno parte integrante e sostanziale gli allegati "1", "2", "3" "4" e "A" , abroga il "Regolamento Comunale per i ripristini stradali", adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 29/09/2000.

2. Le norme previste dal presente regolamento saranno applicate alle concessioni le cui domande siano pervenute successivamente al trentesimo giorno dalla data della sua entrata in vigore.

ALLEGATO "A"

NORME TECNICHE

Art. 1 - Norme generali

- 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.*
- 2. Il soggetto autorizzato all'esecuzione dei lavori dovrà provvedere alla preventiva verifica dell'eventuale presenza di impianti, sia sotterranei che aerei, di proprietà comunale o di altri soggetti concessionari, posti nei pressi del tracciato previsto e concordare con questi il posizionamento del proprio impianto, prima della presentazione della domanda e comunque prima dell'esecuzione dei lavori.*
- 3. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, ove particolari circostanze lo consiglino ed a salvaguardia del patrimonio comunale, l'utilizzo di tecnologie alternative, in sostituzione dello scavo a cielo aperto, quali ad esempio la perforazione guidata, la trivellazione controllata, ecc.*
- 4. Il cantiere dovrà occupare il suolo strettamente necessario e per il tempo indispensabile allo svolgimento dei lavori.*
- 5. Il tracciato sarà individuato tenendo conto delle esigenze, ma anche in relazione alle caratteristiche della strada ed alla presenza o alla previsione di altri impianti tecnologici.*
- 6. I lavori dovranno essere eseguiti in modo da non interrompere la circolazione stradale. Nel caso in cui l'interruzione risultasse inevitabile dovrà essere preventivamente acquisita l'autorizzazione della Polizia Comunale.*
- 7. Di norma e salvo oggettivi impedimenti o particolari esigenze tecniche, gli scavi dovranno essere eseguiti a pareti verticali.*
- 8. Nell'esecuzione dei lavori saranno adottate tutte le cautele atte ad evitare smottamenti o danneggiamenti della porzione stradale o*

delle sue pertinenze sede dell'intervento, ricorrendo a idonei puntellamenti o cassetture qualora la natura del terreno, la tipologia e l'intensità del traffico o le condizioni metrologiche lo rendessero necessario.

9. nel caso di scavi con profondità superiori a 2 (due) metri, si dovranno usare idonei puntellamenti o cassetture per il sostegno delle pareti laterali. Le dimensioni della sezione dello scavo dovranno essere comunque quelle minime necessarie per la realizzazione dei lavori.
- 10. Le condutture e i cavidotti dovranno essere posizionati ad una profondità non inferiore a 70 (settanta) cm dal piano di normale calpestio.**
11. Per la protezione di condutture o cavidotti, le stesse saranno collocate all'interno di un bauletto di sabbia lavata di almeno 10 cm di spessore sotto la conduttura, di almeno 20 cm sopra la conduttura ed un rinfianco pari alla lunghezza dello scavo.
12. I rinterri dovranno essere compatti ed eseguiti esclusivamente con terreni costituiti da materiale arido, appartenente alle categorie A-4, A-5, A-6 secondo la classificazione C.N.R. e quindi assolutamente privi di materiale di natura organica, da mettersi in opera a strati non eccedenti i 25-30 cm, costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi quali ad esempio, vibrocostipatori, rulli, ecc. che dovranno essere sempre disponibili in cantiere durante i lavori di riempimento degli scavi, regolando il numero dei passaggi e l'aggiunta dell'acqua (innaffiamento) in modo da ottenere una densità pari al 90% di quella Proctor.
13. Ogni strato sarà costipato nel modo richiesto, prima di procedere a ricoprirlo con altro strato.
14. Al di sopra dei cavidotti o di altre tubazioni e **ad una profondità di 30/40 cm dal normale piano di calpestio**, dovrà essere posizionato un nastro segnalatore con indicato il tipo di servizio a rete sottostante.
15. Il materiale di risulta degli scavi, se non idoneo al rinterro, sarà smaltito nel rispetto delle norme di legge vigenti.

16. *A lavori ultimati non dovrà rimanere alcun materiale di risulta lungo il tracciato oggetto d'intervento.*
17. *I pozzetti di ispezione e relativi chiusini devono essere dimensionati per carichi di 1^a categoria, essere in quota e perfettamente raccordati con l'asfalto mediante l'impiego di malte premiscelate ad alta resistenza, a presa rapida ed anti-ritiro, con particolare attenzione al coronamento degli stessi chiusini.*

Art. 7. Art. 2 - Interventi su carreggiata di strade bianche o su pertinenze stradali non asfaltate

Parallelismi ed attraversamenti:

Ferme restando le norme generali di cui all'art. 1, lo strato finale che raggiungerà la quota stradale preesistente avrà superiormente la sagoma della monta richiesta per l'opera finita, così da evitarsi ristagni di acqua e avvallamenti e dovrà essere costituito da cm 30 di misto granulometrico impastato con cemento in dose di q.li 0.3/m³.

Art. 8. Art. 3 - Interventi su carreggiata di strade e/o spazi asfaltati e/o pavimentati

Parallelismi ed attraversamenti:

Lo scavo deve essere eseguito previo taglio regolare dell'asfalto, da effettuarsi con idonei mezzi.

Ferme restando le norme generali di cui all'art. 1, l'ultimo strato, costituente la fondazione stradale, dovrà essere composto da cm 30 di misto granulometrico impastato con cemento in dose di q.li 0.5/m³ e lo stesso dovrà raggiungere una quota inferiore di cm 10 rispetto alla quota stradale.

Il ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso od asfaltico dovrà essere eseguito in due tempi:

- 1) *Il primo intervento deve essere eseguito nei 5 (cinque) giorni successivi alla data di esecuzione dell'ultimo strato (fondazione stradale).*

Esso consiste nella posa in opera di uno strato di binder semiaperto, dello spessore reso di 10 centimetri o comunque dello spessore necessario a raggiungere la quota della pavimentazione stradale preesistente.

Lo strato di binder interesserà tutta la superficie della pavimentazione stradale precedentemente demolita.

I bordi del ripristino devono combaciare perfettamente con quelli della pavimentazione esistente, precedentemente trattati con idonea emulsione bituminosa, in modo che non si vengano a creare dislivelli, avvallamenti, disconnessioni, crepe, ecc.

*Tale strato sarà perfettamente mantenuto, a mezzo di opportune ricariche, ove ne ricorra l'esigenza, sino al completo assestamento dei materiali di reinterro e comunque **fino al collaudo dell'opera.***

- 2) *Il secondo intervento, da realizzarsi dopo il periodo di assestamento di 6 (sei) mesi, consisterà nella posa in opera a caldo del tappeto d'usura dello spessore minimo di cm 3 (tre), da eseguirsi previa fresatura della superficie esistente.*

La fresatura della pavimentazione esistente dovrà avere una profondità di cm 3 (tre) e si dovrà estendere per tutta la lunghezza del ripristino e per una larghezza minima eccedente di cm 50 (cinquanta) per ogni lato dello stesso, salvo impedimenti.

*La stesura del tappeto di usura, dello spessore di cm 3 (tre), occorrente per il ripristino delle livellette stradali, sarà eseguita a caldo (preceduta **da adeguata spazzatura del cassonetto fresato** e dalla stesura di idonea emulsione bituminosa) e dovrà raccordarsi perfettamente alla pavimentazione esistente, mantenendo la sagoma stradale, evitando cunette o depressioni e garantendo il regolare deflusso delle acque.*

Conglomerati bituminosi o asfaltici, emulsioni e modalità esecutive dovranno essere conformi alle vigenti norme UNI.

Nel caso in cui le opere da eseguirsi dovessero interessare la segnaletica stradale, questa sarà ripristinata immediatamente dopo la posa dello strato di binder, salvo diverse disposizioni impartite di volta

*in volta dal Servizio Comunale preposto al controllo dei lavori e/o dal
Comando di Polizia Comunale.*

*Resta inteso che al termine dei lavori (posa tappeto di usura) la
segnaletica dovrà essere ricostituita in via definitiva.*

Art. 9. Art. 4 - Interventi su aree pavimentate con materiale pregiato

Parallelismi ed attraversamenti:

*Di norma le canalizzazioni longitudinali (parallelismi) dovranno
essere realizzate sulla sede stradale e non sul marciapiede. In questo
caso varranno le disposizioni di cui all'art. 3 delle presenti norme.*

*Qualora fosse necessario scavare nei marciapiedi (attraversamenti) o
in altre aree pavimentate con materiali pregiati, lo scavo dovrà essere
preceduto dalla rimozione della pavimentazione esistente, finalizzata
al suo possibile riutilizzo, da effettuarsi con mezzi idonei e da
personale qualificato.*

*Se ciò non fosse possibile il concessionario dovrà farsi carico di tutti
gli oneri necessari per la fornitura e la posa con manodopera
specializzata del nuovo materiale, identico all'esistente, per restituire
la pavimentazione manomessa in perfetto stato, adatto all'uso.*

*Il Responsabile del settore preposto al rilascio dell'autorizzazione
disporrà, caso per caso, modalità di intervento e ampiezza del
ripristino.*

*Ferme restando le norme generali di cui all'art. 1 l'ultimo strato,
costituente la fondazione del marciapiede, dovrà essere composto da
cm 20 di misto granulometrico impastato con cemento in dose di q.li
1,0/m³ eventualmente armato con rete elettrosaldata di caratteristiche
e dimensioni adeguate, fino ad una quota inferiore rispetto alla quota
stradale tale da garantire il riposizionamento del piano di finitura così
com'era prima dell'intervento.*